

**LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1977, N. 2<sup>1</sup>**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (secondo provvedimento)<sup>2</sup>**

**Art. 1**

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

**Art. 2**

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

**Art. 3**

Al maggior onere di lire 25 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975, come disposto dall'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 1 febbraio 1977, n. 6.

**Art. 4**

Nel bilancio della cassa regionale antincendi per l'esercizio 1976 e negli allegati n. 1 e n. 2 al bilancio stesso sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

**Art. 5**

Sugli stanziamenti autorizzati con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1976, possono essere assunti impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di variazione stesso.

**TABELLE<sup>3</sup>**

---

<sup>3</sup> Tabelle omesse in quanto di contenuto finanziario.

---

---